

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2024

134/2024/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1290^a riunione del 9 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", per il periodo dall'1 gennaio 2017, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)", per il periodo dall'1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2021 117/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2022 679/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 679/2022/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023 155/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023 156/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 156/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 409/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 533/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 533/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC).
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. I, 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023, 507/2024, 883/2024, 884/2024 e 877/2024;
- l’ordinanza del Tar Lombardia, Sez. I, ordinanza 889/2023;
- le sentenze del Consiglio di Stato 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;

- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2023, con la deliberazione 533/2023/R/GAS, sono state rinviate a successivo provvedimento:
 - le rideterminazioni tariffarie conseguenti all'accoglimento della richiesta di rettifica presentata dall'impresa distributrice 807 - ITALGAS RETI SPA, in quanto, a causa di un malfunzionamento tecnico della raccolta telematica "RAB GAS", non è stato possibile acquisire i dati oggetto di rettifica nei sistemi di elaborazione utilizzati per il calcolo delle tariffe di riferimento in tempo utile per le rideterminazioni adottate con la medesima deliberazione 533/2023/R/GAS;
 - l'eventuale accoglimento della richiesta pervenuta dall'impresa distributrice 22668 - 2i RETE GAS SPA, in quanto i tempi istruttori necessari per l'esame della documentazione trasmessa non sono risultati compatibili con le tempistiche di approvazione della medesima deliberazione 533/2023/R/GAS;
- con riferimento alla richiesta di rettifica presentata dall'impresa distributrice 807 - ITALGAS RETI SPA, successivamente all'adozione della deliberazione 533/2023/R/GAS, sono stati acquisiti nei sistemi di elaborazione utilizzati per il calcolo delle tariffe di riferimento, i dati oggetto di rettifica;
- la richiesta pervenuta dall'impresa distributrice 22668 - 2i RETE GAS SPA non è risultata riconducibile alle fattispecie di rettifica/integrazione dei dati disciplinate dall'articolo 4 della RTDG e dalla determinazione 3/2015 - DIUC; e che, in esito agli approfondimenti istruttori, non sono emersi elementi ostativi rispetto all'accoglimento della suddetta richiesta, secondo quanto riportato nell'apposita comunicazione di risultanze istruttorie.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro il 15 febbraio 2023:
 - sono state valutate idonee le istanze relative alle località tariffarie e alle decorrenze riportate nella successiva TABELLA A:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'	DECORRENZA TARIFFE DI RIFERIMENTO
62	AMG SRL (GESTORE ATTUALE: 63-MOLISE GESTIONI SRL)	6825 - TRECCHINA	DEFINITIVE 2022
807	ITALGAS RETI SPA	1498 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO 1916 - SPILIMBERGO 5371 - STORO	DEFINITIVE 2017 DEFINITIVE 2022 DEFINITIVE 2020
992	NOVARETI SPA	849 - LAVIS	DEFINITIVE 2022
3045	IRETI SPA	4322 - MELE 4329 - TORRIGLIA	DEFINITIVE 2017 DEFINITIVE 2022
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	9874 - COTIGNOLA, VIA FACCIANI, MANFRIGOLI	DEFINITIVE 2022
25420	AP RETI GAS SPA	3019 - SAN MARTINO DI LUPARI	DEFINITIVE 2019

- sono in corso ulteriori approfondimenti per le istanze relative alle località tariffarie riportate nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
807	ITALGAS RETI SPA	1649 - MONTECOMPATRI (RM) 1671 - ROMA (RM)

- sono risultate non idonee le istanze relative alle località tariffarie riportate nella successiva TABELLA C, per le ragioni rappresentate, alle rispettive imprese distributtrici, dal responsabile del procedimento con apposita comunicazione:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.	4403 - CURTATONE (MN) 4407 - BORGO VIRGILIO (MN)
301	V-RETI S.P.A.	2738 - ARZIGNANO (VI) 2744 - CRESPADORO (VI) 2747 - NOGAROLE VICENTINO (VI) 2748 - SAN PIETRO MUSSOLINO (VI)
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	2998 - CAMANDONA (BI)

495	RETE MORENICA SRL	4800 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
530	SES RETI S.P.A.	7194 - ALEZIO (LE)
682	GIGAS RETE SRL	1338 - LEGNAGO (VR)
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	4659 - SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 7482 - PISTOIA (PT)
795	GIUDICARIE GAS SPA	10356 - BONDO BREGUZZO 10493 - BORGO LARES
807	ITALGAS RETI SPA	1897 - AVIANO (PN) 1901 - CASARSA DELLA DELIZIA (PN) 1903 - FANNA (PN) 1907 - MONTEREALE VALCELLINA (PN) 1908 - POLCENIGO (PN) 1913 - SACILE (PN) 7046 - SACILE (PN)
5509	NOTARESCO GAS SRL	5095 - NOTARESCO (TE)
21366	SOCIETA' IMPIANTI METANO SRL	77 - PONTECURONE (AL) 419 - BARBARIGA (BS) 420 - DELLO (BS) 421 - QUINZANO D'OGGIO (BS) 620 - COMUN NUOVO (BG) 621 - GRASSOBBIO (BG) 622 - SCANZOROSCIATE (BG) 623 - VILLA DI SERIO (BG) 624 - ZANICA (BG) 1291 - CAPRIOLO (BS) 1315 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 2407 - TORTONA (AL) 2484 - CARIGNANO (TO) 2485 - GAVI (AL) 2486 - POZZOLO FORMIGARO (AL) 2487 - CITTIGLIO (VA) 2488 - GEMONIO (VA) 2489 - TURATE (CO) 2491 - SERGNANO (CR) 2492 - CAORSO (PC) 2493 - MONTICELLI D'ONGINA (PC) 2496 - SAN ROCCO AL PORTO (LO) 3079 - BORGO SAN GIACOMO (BS) 3080 - SAN PAOLO (BS) 3202 - STEZZANO (BG) 3425 - FOMBIO (LO) 4270 - PROVAGLIO D'ISEO (BS) 4627 - ALSENO (PC) 4804 - VERTOVA (BG) 5019 - MAPELLO (BG) 5049 - PANDINO (CR) 5172 - CISLAGO (VA) 5988 - LALLIO (BG) 7539 - LONATO (BS) 8512 - CASELLE LANDI (LO) 8513 - CORNOVECCHIO (LO)

		8514 - CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO) 8515 - MELETI (LO) 8516 - LINAROLO (PV) 8517 - VALLE SALIMBENE (PV)
22668	2I RETE GAS SPA	2339 - VARALLO POMBIA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA	4237 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 4658 - COTIGNOLA (RA) 9846 - RUSSI (RA)
30388	AP RETI GAS NORD EST SRL	3432 - SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2024, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, che presentano vantaggi per i clienti finali, riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA D:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
63	MOGEST SRL
353	RETIPIU' SRL
380	EROGASMET SPA
486	MEDEA SPA

- istanze di rettifica di dati fisici, relative all'anno dati 2020, riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA E:

TABELLA E

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
486	MEDEA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
3045	IRETI SPA

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle località 8272 - PINO TORINESE, 5785 - GIVOLETTO (TO) e 6711 - GROSSO (TO), servite dall'impresa distributtrice 807 - ITALGAS RETI

SPA e appartenenti all'ATEM Torino 2, sono stati riscontrati errori materiali in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative al servizio di distribuzione in gestione d'ambito, per gli anni tariffe 2021 e 2022;

- con riferimento alle località 10588 - ARGELATO e 10685 - FABRIANO, servite rispettivamente dalle imprese distributrici 25367 - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA e 807 - ITALGAS RETI SPA, sono stati riscontrati errori materiali nella determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2020, di cui alla deliberazione 117/2021/R/GAS;
- con riferimento alla località 10833 - CORSICO, servita dall'impresa distributtrice 1247 - UNARETI SPA, sono stati riscontrati errori materiali nella determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2022, di cui alla deliberazione 156/2023/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 409/2023/R/GAS, l'Autorità ha proceduto alla rettifica dell'errore di calcolo rilevato dalle sentenze TAR Lombardia nn. 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023, a parziale ottemperanza delle medesime, rideterminando i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione del gas a partire dal 2020, nonché i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) di cui all'articolo 16, comma 1 della RTDG (pur senza prestare acquiescenza ai capi delle medesime sentenze appellate, ivi compreso dello che dall'errore di calcolo fa derivare una carenza motivazionale e di istruttoria dell'intera regolazione);
- la medesima deliberazione 409/2023/R/GAS, però, ha rinviato la rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas per gli anni 2020, 2021 e 2022, all'esito dei giudizi di appello; ciò in ragione di esigenza di economicità dell'azione amministrativa e di certezza dei rapporti giuridici, in considerazione del limitato impatto che la rettifica di tale errore di calcolo ha sulle tariffe di riferimento originariamente determinate;
- tuttavia, rispetto alla gestione delle istanze di rettifica sopra richiamate, può risultare pure coerente con le esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, cogliere una tale occasione anche per procedere alla rettifica del suddetto errore di calcolo, e rideterminare corrispondentemente le tariffe di riferimento per gli anni 2020-2022 – fermo restando la necessità dei successivi interventi che l'Autorità dovrà adottare all'esito di tutti i giudizi di appello.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2017 al 2022, nei termini di seguito precisati;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2023:

- tenere conto dell’istanza di rettifica dati presentata dall’impresa distributrice 807 - ITALGAS RETI SPA, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento dell’anno 2022;
- accogliere la richiesta presentata dall’impresa distributrice 22668 - 2i RETE GAS SPA, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento dell’anno 2022;
- con riferimento alle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, accettare le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA A del presente provvedimento, con riferimento alle località e alle decorrenze riportate nella medesima TABELLA A;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2024, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare con decorrenza retroattiva le richieste di rettifica di dati economici che presentano vantaggi per i clienti finali presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella TABELLA D del presente provvedimento;
 - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore, accettare le istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA E del presente provvedimento, con riferimento all’anno dati 2020;
- prevedere che, con riferimento alle località riportate nella TABELLA B della presente deliberazione, le tariffe approvate con il presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva rideterminazione in esito alla conclusione degli approfondimenti in corso.

RITENUTO NECESSARIO:

- in relazione alle istanze di rettifica presentate dalle imprese e alle rideterminazioni recepite con il presente provvedimento nei termini sopra precisati, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle località 8272 - PINO TORINESE, 5785 - GIVOLETTO (TO) e 6711 - GROSSO (TO), servite dall’impresa distributrice 807 - ITALGAS RETI SPA e appartenenti all’ATEM Torino 2, correggere gli errori materiali riscontrati in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative al servizio di distribuzione in gestione d’ambito, per gli anni tariffe 2021 e 2022;
- con riferimento alle località 10588 - ARGELATO e 10685 - FABRIANO, servite rispettivamente dalle imprese distributrici 25367 - INRETE DISTRIBUZIONE

ENERGIA e 807 - ITALGAS RETI SPA, procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2020, di cui alla deliberazione 117/2021/R/GAS;

- con riferimento alla località 10833 - CORSICO, servita dall'impresa distributrice 1247 - UNARETI SPA, procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2022, di cui alla deliberazione 156/2023/R/GAS.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in conseguenza della necessità di rideterminare le tariffe per gli anni dal 2017 al 2022, in accoglimento delle istanze di rettifica presentate dalle imprese e per la correzione degli errori materiali rilevati nei punti precedenti, sia opportuno pure procedere, con il presente provvedimento, a rideterminare altresì le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas, relative agli anni 2020-2022, limitatamente alla quota parte riferita alla copertura dei costi operativi, tenendo conto della correzione dell'errore di calcolo effettuata con la citata deliberazione 409/2023/R/GAS, nelle more della conclusione dei giudizi di appello, e dei conseguenti interventi che l'Autorità dovrà adottare

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2017 al 2022

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2017 al 2022, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 7a, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

9 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini